



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Tecnico Statale VINCENZO ARANGIO RUIZ

Viale Africa, 109 - 00144ROMA - Distretto XX - C.F.80218570580 tel. 06 121124080
<http://www.arangioruiz.edu.it> [✉RMTD030005@istruzione.it](mailto:RMTD030005@istruzione.it) [✉RMTD030005@pec.istruzione.it](mailto:RMTD030005@pec.istruzione.it)

Circ. n. 128

A tutto il personale ATA
Alla DSGA
Sede
Sito-Albo on line

Visto l'art. 13 c. 10 del CCNL 2007

Visto l'orientamento ARAN SCU_093 del 15 luglio 2015 con il quale l'ARAN ha fornito chiarimenti per la fruizione delle ferie non godute relative all'a.s. precedente

Considerato che l'amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori e di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l'assegnazione d'ufficio delle stesse. Un'attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall'altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici

Rilevato che i motivi che hanno impedito in parte la fruizione delle ferie, entro l'anno scolastico di riferimento non possono essere ricondotti ad inderogabili esigenze, tranne per gravi esigenze personali

Sentito il parere della DSGA

Si invita

Il personale ATA, a tempo indeterminato, a comunicare entro il 11 dicembre p.v. il piano per il godimento delle ferie relative all'a.s. 2022-2023, da usufruire durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.

Le ferie essendo anche un dovere (e non solo un diritto) devono essere richieste e concesse entro l'anno di riferimento, pertanto eventuali deroghe devono essere intese come fatto non sistematico, che possono derivare unicamente da ragioni eccezionali.

In caso di inerzia dei lavoratori e di mancata predisposizione dei piani stessi, questa amministrazione, al fine di assicurare il godimento delle ferie, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto e da quanto disposto dell'art. 36 Costituzione e dell'art. 2019 codice civile, le assegnerà d'ufficio.

Si comunica inoltre che il dipendente potrà usufruire di giorni di recupero per riposo compensativo. Dovuti a ore prestate in eccedenza (straordinari), solo dopo aver goduto delle ferie anno scolastico precedente.

Anche il personale ATA con contratto a tempo breve o a tempo determinato (fino al 30 giugno), dovrà predisporre un piano ferie solo per i ratei dei giorni maturati, si ricorda che le ferie non sono monetizzabili a norma del D.L. n. 95 del 2012, art. 5 comma 8, convertito in L:n.135 del 2012.

Solo le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, o qualora ricorrano i principi tracciati dell'art. 7, comma 2, della Direttiva CE n. 88 del 2003, come interpretato della giurisprudenza della CGUE. (Cassazione n. 19330/2022)



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Guglielmina Uliano

Guglielmina Uliano
elpe